

STATUTO

IL CASTELLO - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AIELLO CALABRO CS FRAZ.
ACQUAFREDDA SNC
Numero REA: CS - 254758
Codice fiscale: 03745750780
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-03-2022 - Statuto completo	2
--	---



Angela Massara
NOTAIO

NORME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

"IL CASTELLO - COOPERATIVA SOCIALE".

Sezione I - Denominazione, Sede, Oggetto, Durata e Scopi

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita ai sensi della legge 381/1991 una società Cooperativa denominata: **"IL CASTELLO - COOPERATIVA SOCIALE".**

ARTICOLO 2 – SEDE E SEDI SECONDARIE

2.1 La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Aiello Calabro (Cosenza) (Cosenza), all'indirizzo "Frazione Acquafredda snc" denunciato presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

2.2 La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'Organo amministrativo. Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'Assemblea straordinaria dei soci. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Amministrativo. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:

1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'articolo 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381;

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381;

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale di cui sopra, facendo nel contempo conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo con continuità di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno a famiglie e persone disagiate nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione a favore di anziani, disabili, adulti e bambini anche al fine di ridurre e/o eliminare le situazioni di bisogno, di rischio e disagio sociale.

Gli scopi cooperativi, come sopra indicati, vengono ad essere perseguiti tramite lo svolgimento delle seguenti attività e prestazioni di servizi tutte tra loro funzionalmente collegate in quanto riconducibili ai tipi a) e b):

servizi di assistenza infermieristica, professionale personalizzata e integrata, assistenza sociale e psicologica, assistenza in attività motorie e riabilitative, assistenza e collaborazioni ad ospedalizzazioni sia domiciliari che in strutture pubbliche e private; promozione e gestione di attività di educazione alla salute dei giovani e degli adulti mediante iniziative di carattere ludi-

Allegato "A" all'atto
Repertorio n. 6387
e Raccolta n. 4497

co-ricreative, tese a prevenire condizioni di disagio psicosociale; promozione e gestione di corsi di formazione al lavoro, di orientamento ed addestramento professionale e di formazione al volontariato; istituzione di centri di aggregazione per giovani e per adulti, di centri di ascolto, di informazione ed orientamento personali e centri diurni; servizi di consulenza e servizi, anche domestici, di natura sociale e sanitaria, di mensa, di lavanderia e stileria anche con consegna a domicilio per utenti impossibilitati a muoversi, per il tempo libero con attività ricreative, culturali ed artigianali, di assistenza globale attraverso attività di riabilitazione;

servizi alla persona: assistenza di base; istituzione e gestione di ambulatori sanitari polispecialistici, laboratori analisi, di radiologia medica, studi odontoiatrici. Istituzione e gestione di strutture pubbliche o private di RSA; case protette; case di riposo; case alloggio per anziani, per portatori di handicap, minori a rischio. Gestione del servizio di pronto intervento, ambulanza, eliambulanza, istituzione e gestione di strutture per patologie neurodegenerative, per patologie genetiche e malattie rare;

creazione di comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà; servizi di vacanza per minori; centri ricreativi diurni; centri di aggregazione giovanile; attività educativa di strada; attività di animazione del territorio; consultori familiari e per l'affido; assistenza domiciliare a minori; servizi residenziali per minori; servizio di tele assistenza; centri di ascolto e "counseling" come relazione di aiuto e di orientamento scolastico, interventi nei contesti scolastici contro la dispersione scolastica; servizi di integrazione scolastica; indagini sociali sui servizi e interventi educativi; interventi formativi per genitori; interventi educativi e animativi per famiglie; ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo, formativo ed educativo per minori e giovani; istituzione e gestione pubbliche o private di asili nido, micronido, sezioni primavera e di micronido aziendali;

attività di sostegno e reinserimento di soggetti a rischio; istituzione di centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari. Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera la cooperativa, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; campagne di sensibilizzazione ed informazione; interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite; supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio-assistenziali educativi; progettazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio e consulenza agli enti o aziende pubbliche o private scuole, Comuni, ASP etc.; consulenza giuridica e fiscale rivolta ad operatori ed utenti della cooperativa; consulenza socio psicopedagogica, agli enti o aziende pubbliche o private; consulenza e supporto psicologico e socio-assistenziale agli utenti della cooperativa; servizi di collocamento mirato; servizi di consulenza per l'integrazione socio economica per stranieri residenti ed immigrati; corsi di formazione, tutoraggio per disabili psichici e non, disbrigo pratiche sanitarie e di segretariato sociale; assunzione da amministrazioni statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni e da qualsiasi Ente Pubblico, nonché da privati, di incarichi per redigere piani e strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione nel settore dei servizi sociali e sanitari; attività di assistenza socio-sanitaria ed educativa a favore di soggetti svantaggiati, portatori di handicap, anziani, minori, disadattati, tossicodipendenti, alcolisti, emarginati in genere, dializzati ed immi-

grati;

istituzione e gestione di centri diurni; di "hospice"; di centri riabilitativi; di centri di fecondazione assistita; di strutture residenziali, diurne, ambulatoriali e domiciliari per pazienti con disturbi psichici, per anziani e disabili; istituzione e gestione di centri benessere, "beauty farm" e centri estetici; attività di formazione e consulenza; iniziative di sostegno dei percorsi di inclusione sociale; percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali; aggiornamento professionale degli operatori dei servizi; elaborazione di progetti nell'ambito delle iniziative della comunità europea, di programmi di intervento in tutti i settori menzionati ai precedenti punti: elaborazione per conto di enti pubblici e/o privati di progetti per la richiesta di finanziamenti, nonché assistenza e consulenza ad enti pubblici e/o privati che gestiscono attività formative; organizzazione per conto di enti pubblici e/o privati stage aziendali e formativi, visite guidate, etc.; svolgimento di attività finalizzate al prolungamento dell'orario scolastico delle scuole elementari e materne.

Al fine di inserire nel mondo del lavoro persone svantaggiate la società cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

attività di ristorazione collettiva e refezione scolastica, gestione spaccio, mense, alberghi, ristoranti, lavanderie, stirerie e tintorie, pulizie e manutenzioni di immobili civili od industriali; gestione di bar, ristoranti, pizzerie, paninoteche, ostelli della gioventù, alberghi e locali di interesse sociale con somministrazione di alimenti e bevande, compresa la consegna domiciliare; servizio hostess nei convegni e negli eventi pubblici e privati; servizi turistici attraverso la gestione di agenzie turistiche pubbliche e private, attraverso la fornitura di servizi di guide turistiche; inoltre la cooperativa può anche aprire e gestire in proprio dei punti informativi ed agenzie turistiche; lettura contatori acqua, gas ed elettricità con relativa riscossione canoni, gestione parchi, gestione impianti di depurazione delle acque reflue e di vegetazione, disinquinamento in relazione alle attività produttive e civili, progettazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico, servizi termo-energetici e gestione del calore, gestione o manutenzione impianti sportivi e circoli ricreativo-culturali, segnaletica, sicurezza stradale, assemblaggio, affissione e pubblicità, volantaggio, trasporto merci e cose in conto proprio e di terzi, trasloco, facchinaggio, trasporto alunni con scuolabus, trasporto su strada di persone, autonoleggio da rimessa con conducente; servizi reali all'impresa; agenzia automobilistica ed autoscuola agenzia di consulenza automobilistica; organizzazione e gestione in convenzione con enti pubblici o privati, di servizi di manutenzione del verde pubblico o privato, spazzamento, giardinaggio e manutenzione di strade, potatura di alberi da frutta, alberi da giardino, pulitura boschi, ecc., nel settore della salvaguardia ambientale anche attraverso la gestione e/o realizzazione di canili e/o gattili; raccolta, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali ed industriali, recupero dei prodotti speciali di rifiuto, vetro, carta, metalli etc., per eseguirli direttamente o per farli eseguire ai propri soci cooperatori o in compartecipazione con essi; rimozione, trasporto e smaltimento eternit; Servizi di disinfezione, derattizzazione e sanificazione; effettuazione di opere di rimboschimento/disboschimento o di custodia delle zone verdi pubbliche o in gestione alle pubbliche amministrazioni; gestione porto turistico e assistenza all'attracco e all'ormeggio; cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi e delle stesse; commercio al-

l'ingrosso e al dettaglio di generi non alimentari; commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli sanitari, presidi ed attrezzature mediche e chirurgiche; attività di studio, ricerca, programmazione, progettazione nel settore della formazione professionale, gestione e/o realizzazione di corsi di formazione professionale di qualificazione e/o riqualificazione anche tramite internet autonomamente ; organizzazione per conto proprio e/o per conto terzi, di manifestazioni musicali, teatrali e di spettacoli in genere; affitto o concessione in locazione ad Enti Pubblici e/o privati, di attrezzature informatiche ed in genere, per l'esercizio delle loro attività, attività di volontariato sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti che svolgono attività di volontariato; pronto intervento; attivazione per conto proprio e/o in convenzione con Enti Pubblici e/o privati di servizi e sportelli informativi inerenti le varie normative per le agevolazioni sull'imprenditoria giovanile e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese; servizi reali alle piccole e medie imprese; pubblicazione di riviste, newsletter e materiale informativo nei settori indicati ai precedenti punti; servizi di portierato, vigilanza, guardiani e sicurezza, tele-sicurezza, antirapina, antitaccheggio, servizi di guardaroba; montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizi di assistenza e organizzazione di fiere, feste, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere; montaggio luminari; montaggio e smontaggio di giochi, palchi e strutture per manifestazioni di qualsivoglia genere ed eventi; servizio di rilevamento e censimento; gestione di centri di lavoro per la produzione e la commercializzazione di manufatti in genere; manutenzione impianti di illuminazione esterna pubblici e privati; realizzazione e gestione area campeggio e sosta camper; traslochi; allevamento e vendita di animali domestici, selvatici, rapaci, da cortile, rettili, ecc.; produzione e vendita di liquori; pasticceria, gelateria e cornetteria; ristorazione, catering; lavorazione e vendita pesce; parrucchiera ed estetista; creazioni artistiche; creazioni souvenir; ricamo; lavori artigianali; attività edilizia e manutentiva per enti pubblici e privati;

amministrazione e gestione di condomini; gestione di impianti agrituristici, maneggi ed ogni altra attività connessa; gestione di pensioni, villaggi turistici, bed & breakfast, affittacamere, stabilimenti balneari, colonie marine, case per le vacanze, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, bottiglierie ed enoteche con somministrazione, caffetterie con intrattenimento e spettacolo; gestione di parchi di divertimento, parchi avventura, sale da ballo, discoteche; somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alcoliche e analcoliche anche attraverso apparecchi automatici; organizzazione e gestione di attività di concorsi a pronostico e di abilità, giochi leciti, attività di giochi e scommesse come vendita di biglietti delle lotterie, ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio e altri giochi a scommessa, apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gestione, altre attività connesse con le lotterie e le scommesse; gestione di supermercati, di ipermercati, grandi magazzini; commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari; commercio al dettaglio di materiali da costruzione, di pitture e vernici, di materiali idro-sanitari e termo-idraulici di ferramenta, articoli per il fai da te; e-commerce - commercio elettronico - di prodotti alimentari e non alimentari; servizi di autospurgo; impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico; manutenzione e realizzazione di tende per interni ed e-

sterni e zanzariere; riesumazione e sepoltura e gestione servizi cimiteriali; lavori di movimento terra, costruzione, pavimentazione, manutenzione, ristrutturazione e bitumazione di strade pubbliche, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari; terre rinforzate; rilevati aeroportuali e ferroviari; realizzazione e manutenzione barriere antirumore; pitturazioni e pavimentazioni interne ed esterne; pavimentazioni in cemento industriale; lavori di impermeabilizzazione immobili; verniciatura; costruzioni, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili, industriali, monumentali, completi di impianti, nonché ristrutturazioni sia interni di esterni, compresi beni patrimoniali degli enti pubblici; restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposta tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; realizzazione "chiavi in mano", di complessi immobiliari di ogni tipo (edilizia abitativa, commerciale, industriale, turistico-alberghiera, impianti sportivi, ecc.); demolizione di opere; scavi archeologici; carpenteria metallica, lavori di restauro di edifici monumentali; lavori ed opere speciali vari quali: rilevamenti topografici, fondazioni speciali, consolidamento dei terreni e opere d'arte nel sottosuolo, impermeabilizzazioni dei terreni, perforazioni, isolamento e carotaggio; opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; opere di ingegneria naturalistica; impianti di segnaletica luminosa; segnaletica stradale non luminosa; apparecchiature strutturali speciali; barriere e protezioni stradali; barriere paramassi, fermaneve e simili; strutture prefabbricate in cemento armato; produzione di calcestruzzi; gestione di impianti di cave e frantumazione di inerti; sollevamento impalcati di opere d'arte, ponti e viadotti e sostituzioni e posa appoggi, giunti di dilatazione, adeguamento sismico, sabbiatura e trattamenti protettivi speciali; demolizione, idrodemolizione e tagli di strutture in cemento armato; realizzazione pozzi artesiani; lavorazioni in ferro, alluminio e manutenzione; lavori di falegnameria in generale; vendita legnami; attività di autoriparazione: meccatronica (meccanica, motoristica-elettrauto), carrozzeria, gommista; installazione, manutenzione e riparazione di impianti di cui al dm 37/2008:

- a) elettrici: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere,
- b) elettronici: impianti radiotelevisivi; antenne; impianti elettronici in genere;
- c) riscaldamento: impianti di riscaldamento (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali); impianti di climatizzazione (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali); impianti di condizionamento (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali); impianti di refrigerazione (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali);
- d) idraulici: impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) gas: impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) ascensori: impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) antincendio: impianti di protezione antincendio;

lavori idraulici e marittimi, quali: dighe, acquedotti, gasdotti, oleodotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di dragaggio e costruzioni moli, bacini, banchine, ecc.; opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica; lavori di ingegneria naturalistica, reti di telecomunicazioni in cavo a fibra ottica e manutenzione; impianti di energia alternativa in genere; automazione e manutenzione; installazione e sistemi di allarmi per telecamere a circuito chiuso; assistenza e riparazione pc; lavori di tappezzeria, realizzazione e gestione autolavaggi; noleggio attrezzature e macchine per costruzioni o demolizioni, con o senza operatore; noleggio cestelli e scale mobili con o senza operatore; noleggio e montaggio ponteggi; noleggio furgoni e barche; noleggio bici, moto e auto; noleggio a freddo e a caldo;

acquisto, vendita, permuta, lottizzazione, costruzione, affitto, amministrazione, conduzione, gestione e utilizzazione in genere di immobili;

studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, collaudi, analisi territoriali, piani di sviluppo, project management, programmazione e coordinamento interventi; attività di ricerca e sviluppo nei campi dell'ingegneria e delle tecnologie avanzate; supervisione lavori; esecuzione di studi di rilevamento geologico e geofisico; studi di fattibilità, dettaglio o esecutivi, preparare specifiche di gara o capitolati speciali di appalto, sviluppo di documenti grafici o disegni o rilievi specifici (topografici, aerei, misure di grandezze fisiche, etc.), esecuzione di prove (geognostiche, geofisiche, diagnostiche); prestazione di servizi di supporto tecnico ed assistenza per l'esecuzione di pratiche e permessi presso enti pubblici e privati;

progettazione e consulenze agrarie e forestali, progettazione e consulenze per verde pubblico e privato, aree didattiche e ricreative, giardini pubblici;

attività di formazione professionale: interventi di pre qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento e riconversione realizzati con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a distanza;

ideazione, costruzione, commercializzazione e noleggio nei modi consentiti dalla legge di apparecchiature per il controllo del traffico veicolare; fornitura, posa in opera e manutenzione di segnaletica stradale, di impianti semaforici e di altre apparecchiature simili e connesse; sviluppo di soluzioni informatiche per la gestione del traffico; gestione dei servizi di parcheggio a pagamento pubblici e privati nei modi consentiti dalla legge anche attraverso la fornitura di parcometri, messa a disposizione di ausiliari del traffico anche con sistemi di riconoscimento vocale; fornitura di servizi di consulenza in materia di controllo del traffico veicolare e di servizio di parcheggio in generale alle imprese, enti pubblici, professionisti, attraverso la costituzione di banche dati telematiche capaci di essere accese in remoto, sfruttando le moderne tecnologie di comunicazione e qualsiasi servizio inerente o accessorio al controllo del traffico veicolare o al servizio di parcheggio; predisposizione di strutture, organizzazione di beni e mezzi per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) fornitura di servizi di ausilio tecnico agli uffici di polizia municipali per la elaborazione e la gestione tecnica delle infrazioni al codice della strada, com-

preso anche il servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione, riscossione e attività tecniche complementari;

b) predisposizione di materiale informativo e di consulenza relativo alle norme del codice della strada e leggi complementari; elaborazione, riscossione, gestione tecnica di tutte le infrazioni del codice della strada;

c) fornitura, montaggio, manutenzione e gestione informatica di apparecchi di rilevamento di acqua, luce e gas, lettura contatori di acqua, di gas ed elettricità con relativa riscossione canoni; gestione di servizi di affissione, di accertamento e di riscossione imposte sulla pubblicità, tributi locali, sanzioni e illeciti amministrativi, nonché il recapito della corrispondenza, il ritiro e la consegna di plichi e colli per conto terzi; servizio di postalizzazione, stampa e imbustamento per conto di terzi; servizi di supporto segretariale ed amministrativo ad enti e società autorizzate all'accertamento e riscossione dei tributi locali; servizi svolti da agenzie pubblicitarie, noleggio di spazi pubblicitari.

La cooperativa potrà infine stipulare contratti con terzi (general contractor), partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private, sia in forma individuale che in a.t.i. ed in forma consortile; espletare funzioni di general contractor e/o advisor finanziario nella gestione ed esecuzione di progetti, anche afferenti il settore dei servizi integrati, sia in favore di committenti privati che di società miste o di enti e/o soggetti pubblici; assumere commesse in qualità di general contractor per la progettazione, la realizzazione e la ristrutturazione di beni immobili e/o di complessi immobiliari, aventi qualsivoglia destinazione.

La cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, stipulare A.T.I. per la gestione ed esecuzione di attività inerenti al proprio oggetto sociale.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare in modo permanente o secondo le opportunità contingenti la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La società in via non prevalente ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto e, quindi, in via meramente occasionale, potrà, altresì, compiere operazioni immobiliari (come acquistare, vendere, permutare, concedere o acquisire in locazione, immobili strumentali alla propria attività), commerciali ed inoltre con esclusione di qualsiasi attività svolta "da e nei confronti del pubblico" operazioni finanziarie e mobiliari; potrà contrarre mutui dal lato passivo e contrarre ogni altro tipo di finanziamento, anche assistito da garanzie ipotecarie, da avalli o da fidejussioni, ed intrattenere rapporti bancari in genere; potrà prestare garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, anche non soci, e comunque compiere attività che abbiano attinenza, anche indiretta con lo scopo sociale; il

tutto in quanto operazioni ritenute utili o opportune alla realizzazione dell'oggetto sociale stesso. Sono, comunque, escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, quelle riservate alle società di intermediazioni finanziarie, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e quelle di mediazione, di cui alla Legge 3 febbraio 1989, n. 39, le attività professionali protette, di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate ai soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

ARTICOLO 4 – DURATA DELLA COOPERATIVA

4.1 La durata della Cooperativa è fissata fino al 30 giugno 2070 e può essere prorogata, una o più volte, con decisione dell'Assemblea dei soci. In difetto, è prorogata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5 - DISCIPLINA

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto le parti fanno riferimento alle norme contenute nella Legge 8 novembre 1991, n. 381 ed a quelle sancite dal codice civile in materia di società cooperative e società a responsabilità limitata, nonché, in subordine e in quanto compatibili, a quelle contenute nel D.Lgs. 112/2017 (disciplina in materia di impresa sociale) ed a quelle di cui al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.).

Sezione II - Capitale sociale, Requisiti dei soci, Strumenti finanziari e quote

ARTICOLO 6 – PATRIMONIO SOCIALE

6.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e finanziatori nonché dai conferimenti dei soci sovventori che confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;
- 3) dal "fondo rivalutazione quote" formato dagli accantonamenti deliberati, nei termini di legge, dall'Assemblea dei soci;
- 4) dalla riserva speciale, formata con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- 5) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai soci per tassa di ammissione;
- 6) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;
- 7) da liberalità e contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti;
- 8) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- 9) dalla riserva straordinaria;

ARTICOLO 7 – AUMENTO DI CAPITALE

7.1 A seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, il capitale sociale può essere aumentato:

- a pagamento, versando all'atto della sottoscrizione almeno il 25% (venticinque per cento) del valore nominale e l'eventuale sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

- con conferimenti in natura;

- o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

7.2 La deliberazione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

7.3 Il diritto di opzione è normalmente riconosciuto ai soci. Tuttavia, lo stesso non può essere esercitato quando la deliberazione di aumento del capitale: - lo escluda; - preveda che le quote di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimenti in natura.

ARTICOLO 8 - REQUISITI DEI SOCI

8.1 Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; la Cooperativa si impegna, sempre che ne abbia la possibilità, ad occupare i soci prestatori, in modo da assicurare una distribuzione del lavoro quanto più possibile equa;

b) soci volontari, che prestano la loro attività in maniera gratuita, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

c) soci sovventori, il cui ambito di partecipazione alla Cooperativa è quello di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

d) soci fruitori, che usufruiscono anche indirettamente dei servizi della cooperativa. Chi intende essere ammesso come socio fruitore dovrà indicare nella domanda di ammissione l'impegno a fruire dei servizi offerti dalla cooperativa.

8.2 Possono, altresì, essere soci le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di attività attinenti allo scopo sociale, che vogliono contribuire allo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ed all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

8.3 Ogni socio è iscritto in un'apposita Sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

8.4 Le persone svantaggiate di cui al primo comma dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della Cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

ARTICOLO 8 BIS - SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. La quota ha un valore minimo pari a euro 120,00 (centoventi e zero centesimi). I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale. Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato

gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione. I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

ARTICOLO 8 TER - CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto anche le seguenti:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di parte-

cipazione predisposti dalla Cooperativa;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale; Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui al presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

9.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere inserito;
- d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere.

9.2 Sull'accoglimento della domanda decide inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine, la domanda si intende respinta.

ARTICOLO 10 – QUOTE

10.1 Il valore nominale di ciascuna quota è di Euro 120,00 (centoventi e zero centesimi). Nessun socio può avere una quota di partecipazione superiore ai limiti di legge. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

10.2 I predetti limiti non si applicano: nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti e nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies c.c. e 2545-sexies c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

ARTICOLO 10 Bis – STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere strumenti privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo a investitori qualificati. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero degli strumenti emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento degli strumenti. All'assemblea speciale dei possessori degli strumenti di cui al pre-

sente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, nonché ad integrazione del medesimo, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 11 – ACQUISTO DELLE PROPRIE QUOTE

11.1 L'Organo amministrativo non è autorizzato ad acquistare o a rimborsare le quote della cooperativa.

ARTICOLO 12– TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

12.1 I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione alla Cooperativa a mezzo lettera Raccomandata A.R., nella quale dovrà indicare il prezzo del trasferimento, il soggetto cui intende trasferire la propria quota e la rispondenza dell'acquirente ai requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione di un nuovo socio. L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego (in quest'ultimo caso deve essere motivato), che comunica al socio.

12.2 Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'Organo amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

12.3 Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. La quota di partecipazione, che è nominativa, non può essere sottoposta a pegno e a vincolo.

Sezione III - Recesso ed esclusione soci

ARTICOLO 13 – DIRITTO DI RECESSO

13.1 I soci possono recedere dalla Cooperativa. Il recesso non può essere parziale. Il recesso dei soci fruitori e volontari è libero.

13.2 Il socio è obbligato a tenere fermo il rapporto sociale per almeno tre esercizi sociali a decorrere dalla data di costituzione del rapporto. Trascorso detto termine, il socio può recedere dandone comunicazione alla Cooperativa con preavviso di novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in cui scade il termine per il recesso, mediante raccomandata A.R. In caso di mancato esercizio di tale diritto di recesso nei modi e nei tempi suindicati, oltre che nei casi previsti dalla legge e da altri articoli dello Statuto, il recesso può essere sempre esercitato nei seguenti casi:

- cambiamento dell'oggetto sociale; - fusione o scissione; - revoca dello stato di liquidazione; - trasferimento della sede legale all'estero; - proroga del termine di durata della Cooperativa.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia se: - la Cooperativa revoca la delibera che lo legittima; - è deliberato lo scioglimento della Cooperativa.

ARTICOLO 14 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

14.1 L'esclusione di un socio può avere luogo:

- per il mancato pagamento della quota di partecipazione, giusto art. 2531 c.c.; - per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; - per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Coope-

rativa; - per la sua interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; - per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa; - per fallimento del socio; - per l'esercizio di un'attività in concorrenza con quella della Cooperativa; - per inadempienza di obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società; in questo caso il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola; l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso il termine fissato nella lettera stessa dall'organo amministrativo e sempre che il socio si mantenga inadempiente; - per danneggiamento morale o materiale verso la Cooperativa o per dissidi e disordini tra i soci.

14.2 L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo che ne dà comunicazione al socio a mezzo di lettera raccomandata.

14.3 Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 15 – LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

15.1 Al socio receduto o escluso, ovvero ai suoi eredi, la liquidazione della quota di partecipazione è determinata sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato rispettivamente il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

15.2 La liquidazione della quota di partecipazione non deve comprendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato e non può superare il valore nominale. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

15.3 Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui si è verificata la causa di scioglimento del singolo rapporto associativo.

Sezione IV – Diritti dei soci e deliberazioni dell'Assemblea dei soci

ARTICOLO 16 – DIRITTI DEI SOCI

16.1 I soci hanno diritto:

- a) a partecipare all'Assemblea e a manifestare la propria volontà mediante l'espressione del voto;
- b) ad un voto, qualunque sia il valore della quota di partecipazione posseduta. Tuttavia, le persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni dieci quote possedute, fino al limite massimo di cinque voti;
- c) ad usufruire delle opere, dei servizi e delle provvidenze previste nell'oggetto sociale, la cui attuazione risulti deliberata dagli organi competenti.
- d) di recedere dalla società, come precisato nella precedente Sezione III - Recesso ed esclusione soci;
- e) di controllare la società, come meglio precisato nella successiva lettera g);
- f) ai ristorni, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 2545-sexies c.c.
- g) i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2476 c.c., notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 17 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

17.1 L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione a mezzo del Presidente dell'Organo amministrativo, anche fuori dalla sede della Cooperativa, ma nel Comune dove questa ha la sede, con lettera rac-

comandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o con affissione dell'avviso di convocazione nei locali della Cooperativa o per raccomandata, o via fax, o via posta elettronica, o via sms.

L'Organo amministrativo deve, comunque, deliberare la convocazione dell'Assemblea quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 (due terzi) dei soci.

17.2 Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione, può essere fissato anche il giorno, l'ora e il luogo, per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

17.3 L'Assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le predette formalità, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, questi ultimi se nominati.

17.4 L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 18 – PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

18.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ai sensi dell'art. 2538 c.c. I soci morosi non possono partecipare alle decisioni.

18.2 Il socio può liberamente farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, dal coniuge e dai parenti entro il terzo grado o da un affine entro il secondo grado nei casi previsti dall'art. 7 L.1271/1971, ma ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea.

18.3 Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, anche con la procura generale che conserva validità per più assemblee.

18.4 La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della Cooperativa.

ARTICOLO 19 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

19.1 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo; in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

19.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale.

19.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea.

19.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, indicante:
- la data dell'Assemblea; - l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato; - le modalità e il risultato delle votazioni; - l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato; - per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Quindi, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello

statuto, il verbale deve essere redatto da un Notaio.

19.5 Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, verbale di assemblea.

ARTICOLO 20 – MAGGIORANZE

20.1 Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col sistema della alzata di mano o per divisione o con altro sistema che assicuri comunque la forma palese al voto. In particolare, le elezioni delle cariche sociali possono avvenire per acclamazione.

20.2 In prima convocazione, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 dei voti esprimibili. In seconda convocazione, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

20.3 L'Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

20.4 L'Assemblea Straordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti esprimibili. In seconda convocazione, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

20.5 L'Assemblea Straordinaria dei soci sia in prima che in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Il verbale dovrà essere redatto da un Notaio.

Sezione V – Organo amministrativo

ARTICOLO 21 –CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

21.2 Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

21.3 La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

21.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

21.5 Il Consiglio, se a ciò non ha già provveduto l'atto costitutivo e successivamente l'assemblea dei soci, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

ARTICOLO 22 – COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Esso può deliberare, pertanto, l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federali e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché contrarre mutui con istituti esercitanti il credito a medio e lungo termine, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche anche legali, esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e del Pubblico Registro Automobilistico da ogni loro responsabilità, autorizzare e compiere qualsiasi o-

perazione presso tutti gli uffici pubblici e privati, banche ed istituti di credito, firmare, girare, scontare e avallare cambiali ed altri effetti di commercio, e-mettere assegni sui conti correnti intestati alla società anche allo scoperto e nei limiti dello scoperto concesso; promuovere azioni o istanze giudiziarie o amministrative in ogni grado di giurisdizione e avanti qualsiasi magistratura anche amministrativa o tributaria, nominando all'uopo avvocati, procuratori alle liti e rappresentanti avanti alle Commissioni Tributarie, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori.

22.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. e dalle altre norme inderogabili, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

22.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

ARTICOLO 23 – METODO DECISIONALE COLLEGIALE

23.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

23.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica, ecc.), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

23.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 24 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO.

24.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

24.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

24.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 25 – COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI.

25.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ARTICOLO 26 – RAPPRESENTANZA.

26.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Procuratori generali e Procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti, spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti, ad altri Amministratori oppure a soci cooperatori o ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Sezione VI – Organo di controllo

ARTICOLO 27 – ORGANO DI CONTROLLO

27.1 La Cooperativa, nei casi previsti dalla legge, è normalmente controllata da un Revisore il quale decade dall'incarico allorché, ai sensi dell'art. 2543 c.c., si è obbligati ad istituire l'Organo di Controllo. Detto Organo potrà essere composto da un sindaco Unico o da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci che designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione per il triennio. Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data della deliberazione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'organo di Controllo esercita anche il controllo contabile e di gestione ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 28 – ORGANI DI CONTROLLO - COLLEGIO SINDACALE

28.1 Il Collegio Sindacale, se istituito, è tenuto a redigere il verbale di ogni riunione nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

28.2 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

28.3 I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

28.4 Il controllo del Collegio Sindacale, quando l'Organo di controllo non è obbligatorio per il Codice Civile, è limitato al controllo legale dei conti e non è richiesto il controllo sulla gestione.

ARTICOLO 29 – ORGANI DI CONTROLLO - REVISORE ISCRITTO NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI ISTITUITO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

29.1 Quando non si opta per la nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2543 c.c., il controllo della Cooperativa può essere esercitato da un Revisore, se previsto, iscritto nel registro dei revisori Contabili istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

29.2 Non può assumere il mandato di Revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

29.3 Il mandato ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione dell'ultimo bilancio del triennio.

29.4 Il Revisore svolge il controllo contabile secondo le funzioni e le modalità di cui agli artt. 2409-ter - 2409-septies c.c., compatibilmente con la figu-

ra monocratica che riveste e le norme del presente Statuto.

29.5 Il compenso del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Sezione VII – Bilancio e Utili

ARTICOLO 30 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

30.1 L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio scadrà il 31 dicembre 2021. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo Amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

30.2 Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa; in questi casi, l'Organo Amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 31 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

31.1 Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, il relativo utile netto è così distribuito:

- il 30% al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo;
- la percentuale, che attualmente è del 3%, in base all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- alla "rivalutazione quote", ex art. 7 Legge 59/92 prima citata, nella misura stabilita dall'Assemblea;
- un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite;
- il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del capitale sociale nei limiti di legge. L'assemblea potrà deliberare il riparto di utili o avanzi di gestione entro i limiti previsti dall'articolo 2514 c.c.

31.2 Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società;

31.3 Le eventuali perdite di esercizio saranno coperte:

- a) mediante l'utilizzo di riserva e fondi con ultimo ricorso al "fondo di riserva legale";
- b) con rinvio al futuro quali "perdite da ammortizzare" sempre che tale importo non superi il valore del "capitale sociale".

L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che tutti gli utili di esercizio siano devoluti alle riserve indivisibili. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura delle perdite di esercizio.

ARTICOLO 31 BIS RISTORNI

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che ap-

prova il progetto di bilancio, delibera sulle erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti. I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori. Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno; - qualifica professionale; - compensi erogati; - tempo di permanenza in cooperativa; - tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio. I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

Sezione VIII – Scioglimento e Liquidazione

ARTICOLO 32 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

32.1 La cooperativa si scioglie al verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea dei soci;
- d) in assenza di utili e riserve disponibili per liquidare la quota del socio recedente;
- e) per perdita del capitale sociale;
- f) per deliberazione dell'Assemblea dei soci;
- g) quando il numero dei soci diviene inferiore a 3 persone fisiche.

32.2 In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con la maggioranza stabilita nominerà uno o più liquidatori.

32.3 Con lo scioglimento della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2514 c.c., sorge l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 L. 59/92

ARTICOLO 33 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

33.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, sono deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri che verranno nominati, su richiesta di una delle parti interessate, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili del luogo ove ha sede la società.

ARTICOLO 34 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Firmato: Coccimiglio Salvatore - Angela Massara Notaio - segue impronta del sigillo.